

## ALLEGATO A

MODIFICHE ALLE MODALITÀ ATTUATIVE ED INTEGRATIVE DELL'OPERAZIONE 4.1.1 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 2014-2020, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 29 gennaio 2016, già modificata con deliberazioni n. 441 di data 25 marzo 2016, n. 910 di data 31 maggio 2016, n. 1638 di data 23 settembre 2016, n. 497 di data 31 marzo 2017, n. 1408 di data 1 settembre 2017 e n. 416 di data 16 marzo 2018.

1. Il comma 1 del punto 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le risorse assegnate in termini di spesa pubblica per ciascuna graduatoria sono le seguenti:

- domande dal giorno 1 febbraio 2016 e fino al 31 marzo 2016: euro 21.800.000,00 di risorse cofinanziate;
- domande dal giorno 3 aprile 2017 e fino al 30 novembre 2017: euro 13.000.000,00 di risorse cofinanziate, di cui euro 3.500.000,00 resisi disponibili dai bandi precedenti;
- domande dal giorno 15 ottobre 2018 e fino al 31 gennaio 2019: euro 4.500.000,00, di cui euro 500.000,00 di risorse cofinanziate e 4.000.000,00 di risorse aggiuntive, ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce, economie e revoche;
- domande dal giorno 1 ottobre 2019 e fino al 30 novembre 2019: euro 5.000.000,00 di risorse cofinanziate, ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce, economie e revoche.»;

2. le lettere c) e d) ed il secondo paragrafo della lettera g) del comma 2 del punto 3.1 sono sostituite dalle seguenti:

“c) sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante RIBA, su c/c intestato al beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa). Limitatamente agli acquisti di strutture è inoltre ammesso il pagamento a mezzo di assegno circolare nominativo, con dimostrazione dell'addebito;

d) sono ammissibili le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione. Per avvio si intende l'effettuazione, sia in termini di realizzazione fisica (opere eseguite, consegna di beni mobili, contratto di compravendita), sia in termini di data di fatturazione e di pagamento, delle opere, degli acquisti e delle forniture.

Sono comunque considerate ammissibili le sole spese di progettazione sostenute dal beneficiario nei 12 mesi prima della presentazione della domanda e connesse alla progettazione degli elaborati progettuali allegati alla domanda di sostegno.

In prima applicazione, per le domande presentate entro il 31 marzo 2016, sono altresì considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la presentazione della domanda ma relative a lavori iniziati e non ancora conclusi al momento della presentazione della domanda medesima. Le fatture attestanti dette spese, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda di contributo e saranno tenute in considerazione solamente le iniziative i cui lavori sono iniziati successivamente al 15 ottobre 2014;”

“Fatto salvo quanto previsto dalla normativa urbanistica, fanno eccezione al requisito della proprietà ma presuppongono la disponibilità almeno a titolo negoziale (quale ad esempio affitto, locazione, comodato, concessione) dell’immobile o dei terreni, nonché l’autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss. mm. ii. in materia di patti agrari):

- le iniziative di importo richiesto non superiore a 100.000 euro;
- *iniziative edili su strutture di proprietà di enti pubblici, enti degli usi civici, consortele o fondazioni;*”

3. la lettera a) del punto 3.5 è sostituita dalla seguente:

“a) iniziative – intese come progetto di opere o tipologie di acquisti - per le quali sia già stato adottato un provvedimento di concessione del contributo (anche in presenza di decadenza o di mancata rendicontazione) ai sensi del PSR 2007-2013 o del PSR 2014-2020, negli ultimi 5 anni nel caso di acquisti di macchine di cui all’allegato A e negli ultimi 10 anni per gli altri investimenti. La non ammissibilità sussiste anche in caso di subentri aziendali, costituzioni di nuove società o operazioni societarie, se permane il medesimo legale rappresentante;”;

4. Al punto 5, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:4.

- alla lettera i) le parole “(Cartografia di cui all’ALLEGATO 2)”, sono sostituite dalle parole “(come indicato al sito [http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano\\_di\\_tutela/pagina10.html](http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_di_tutela/pagina10.html))”;
- alla lettera j), dopo le parole “lungo i corsi d’acqua” sono aggiunte le parole “(individuati al sito [http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano\\_di\\_tutela/pagina10.html](http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_di_tutela/pagina10.html))”;

5. Alla fine del punto 5 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. Per l’approvazione della graduatoria di priorità delle domande finanziabili del terzo bando, saranno utilizzati prioritariamente i fondi cofinanziati e successivamente le risorse aggiuntive a carico del bilancio provinciale sul capitolo 500550 dell’esercizio finanziario 2019.”;

6. I commi 1 e 6 del punto 6.1 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura nei termini seguenti:

- in prima applicazione, dal giorno 1 febbraio 2016 e fino al 31 marzo 2016;

- dal giorno 3 aprile 2017 e fino al 30 novembre 2017;
- dal giorno 15 ottobre 2018 e fino al 31 gennaio 2019;
- dal giorno 1 ottobre 2019 e fino al 30 novembre 2019.”;

“6. Le domande sono sottoscritte con certificato di firma digitale e sono presentate con modalità telematica (on – line) mediante l’accesso al portale del sistema informativo agricolo provinciale al seguente indirizzo: <https://srt.infotn/>. Qualora si verificasse un blocco prolungato del sistema certificato dall’amministratore dello stesso, è ammessa la presentazione a sportello presso il Servizio Agricoltura;

7. la lettere m), q) e r) del comma 2 del punto 6.2 sono sostituite dalle seguenti:

“m) tre preventivi di spesa firmati dal fornitore, dettagliati tra loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (non prezzi di listino), rilasciati da 3 fornitori diversi, indipendenti e tra loro in concorrenza. Per macchine ed attrezzature, nei preventivi devono essere evidenziate le caratteristiche tecniche di cui all’allegato 1). Per gli impianti immobiliari o relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in alternativa può essere presentato il computo metrico estimativo di cui alla lettera f);

q) tre preventivi di spesa firmati dal fornitore, dettagliati tra loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (non prezzi di listino), rilasciati da 3 fornitori diversi, indipendenti e tra loro in concorrenza.

r) qualora il richiedente non scelga il preventivo di importo inferiore, breve relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. In mancanza, viene presa in considerazione la spesa del preventivo più basso.”;

8. Al comma 2 del punto 9 il primo periodo è sostituito dal seguente: “La domanda di liquidazione/pagamento dell’acconto è sottoscritta dal beneficiario con certificato di firma digitale e presentata mediante il portale on-line <https://srt.infotn.it/>.”;

9. il comma 3 del punto 11 è sostituito dal seguente:

“3. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 20% della spesa, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Inoltre non sono considerate varianti i cambi tra acquisti di diverse tipologie di macchine con le medesime finalità”;

10. il primo paragrafo del comma 1 del punto 12 è sostituito dal seguente:

““1. La domanda di liquidazione/pagamento finale del contributo è sottoscritta dal beneficiario con certificato di firma digitale e presentata mediante il portale on-line <https://srt.infotn.it/>. La domanda contiene l’importo del contributo da chiedere in

liquidazione al netto dell'IVA e delle altre spese non ammissibili, gli estremi di eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni. La domanda contiene l'elenco delle fatture e la relativa imputazione delle spese ammissibili alle iniziative agevolate, al netto dell'IVA e delle altre spese non ammissibili, che indichi gli estremi di eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza e che contenga dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni. A seguito di presentazione della domanda di liquidazione, deve essere presentata al Servizio Agricoltura entro 10 giorni la seguente documentazione.”;

11. il comma 2 del punto 12 è sostituito dal seguente:

“2. Con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, il beneficiario deve produrre il documento comprovante il pagamento a mezzo di bonifico o di Riba, riportante la causale dell'operazione ed il codice unico di progetto o gli elementi per la riconciliazione allo stesso, ai sensi della lettera e) del comma 2 del punto 3.1. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito o postale, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto ad allegare la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione, il codice unico di progetto. In caso di pagamenti a mezzo di assegno circolare per acquisti di immobili, va prodotta copia del medesimo, riportante il codice unico di progetto o gli elementi per la riconciliazione allo stesso, nonché documentazione comprovante l'addebito.”;

12. il comma 6 del punto 13.3 è sostituito dal seguente:

“6. Se in istruttoria di liquidazione finale risultasse la perdita di requisiti di selezione di cui al punto 5 che hanno concorso alla formazione del punteggio in graduatoria, nel verbale di liquidazione finale (collaudo) si specifica se la riduzione del punteggio è rilevante o meno ai fini della concedibilità del contributo; in caso di rilevanza, è disposta la revoca del contributo con recupero degli eventuali acconti.”.

13. L'allegato 2 (- CARTOGRAFIA CHE DELIMITA I TERRITORI DEI BACINI AFFERENTE AI CORPI IDRICI IN STATO INFERIORE A BUONO PER IL PIANO TUTELA DELLE ACQUE) è soppresso.